

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - ID 1698

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it

II° TRANCHE CHIARIMENTI

17) Domanda

Si chiede di chiarire la relazione intercorrente tra i servizi individuati nei lotti del presente appalto e il contemporaneo avvio autonomo da parte delle Amministrazioni Regionali/Ministeriali di propri bandi volti ad affidare (talora sono già stati affidati) alcuni degli stessi servizi individuati nei lotti. A mero titolo di esempio citiamo i Servizi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Gestione dei Fondi FESR e FSE nella Regione Friuli Venezia Giulia, che risultano essere già stati affidati dalla Regione (si tratta di servizi oggetto del lotto 2), o anche il bando multi lotto avviato dalla Regione Puglia per affidare il servizio di assistenza tecnica all'Adg del Programma Regionale FESR – FSE 2014 2020, o dal Ministero delle Infrastrutture, o ancora soluzioni in corso di adozione da parte di altre Regioni che optano per il ricorso all'affidamento In House di servizi inclusi nei lotti della presente procedura. Si chiede a tal riguardo di sapere se nei casi di affidamento autonomo da parte di Amministrazioni terze di taluni dei servizi inclusi nei lotti della presente gara, l'ammontare posto a base d'asta del lotto interessato rimarrà immutato e le risorse finanziarie definite potranno essere impiegate per i restanti servizi inclusi nel lotto, o se viceversa l'affidamento della convenzione diminuirà dell'ammontare preventivamente riservato al/i servizio/i separatamente già aggiudicato/i. In caso di riduzione dell'ammontare, si chiede di conoscere quali sono i criteri di calcolo della stessa.

Risposta

Qualora taluni dei servizi oggetto della presente procedura siano già stati affidati o stiano per essere affidati, mediante affidamento autonomo, da parte di Amministrazioni terze, il massimale del lotto interessato (fisso ed espresso in valore: si veda in tal senso la risposta alla domanda n. 16) rimarrà immutato e le risorse finanziarie previste potranno essere ugualmente impiegate sia per i servizi oggetto del suddetto affidamento autonomo, sia per tutti i restanti servizi ricompresi nella presente iniziativa, a totale discrezione dell'Amministrazione contraente e secondo quanto dalla stessa richiesto in sede di sottoscrizione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) e della successiva emissione dei singoli Ordinativi di Fornitura e degli Atti Aggiuntivi.

18) Domanda

In relazione alla composizione dei 10 Lotti si rileva come alcuni di essi includano Programmi Operativi per i quali le Amministrazioni titolari (o l'Organismo Intermedio) hanno già espletato specifica gara per l'acquisizione di servizi di Assistenza Tecnica (è il caso ad esempio del POR Abruzzo FSE incluso nel Lotto 5 o del PON Per la Scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento e del PON Governance e Capacità istituzionale del Lotto 8). Ciò premesso si chiede un chiarimento circa le modalità con cui gli esiti di gare pregresse troveranno un raccordo con lo sviluppo delle fasi procedurali della consultazione preliminare oggetto della presente gara e delle successive fasi di competenza delle singole amministrazioni.

Risposta

In merito si veda la risposta alla domanda n. 17.

19) Domanda

Per ciascun lotto del presente appalto è stato identificato un valore complessivo a base d'asta. A tal proposito si chiede se è possibile conoscere la suddivisione interna delle risorse destinate a ciascun servizio (POR FSE E POR FESR,

Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione e Assistenza Tecnica all'Autorità di Certificazione) per ciascuna Regione/Ministero, oppure conoscere i criteri che hanno regolato la ripartizione delle stesse risorse finanziarie.

Risposta

Non vi è una ripartizione interna delle risorse destinate a ciascuna Regione/Ministero, né una specifica configurazione dei servizi (in termini di Autorità servite, servizi richiesti, mix e dimensionamento delle risorse impiegate), all'interno di ciascun lotto; la reale suddivisione avverrà solo a seguito della sottoscrizione dei Piani Dettagliati delle Attività (PDA) e della successiva emissione dei singoli Ordinativi di Fornitura e degli Atti Aggiuntivi da parte delle singole Amministrazioni.

20) Domanda

Con riferimento alla garanzia provvisoria di cui al punto 14 del bando di gara e al punto 2 lettera f) del disciplinare, si chiede di sapere se possa applicarsi quanto stabilito dall'art.16 comma 1 della L. 28/12/2015, n. 221, che ha modificato l'articolo 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/06, prevedendo che l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sia ridotto del 30 per cento, anche cumulabile, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, e se pertanto si possa cumulare una delle predette riduzioni a quella del 50% già ordinariamente prevista per i concorrenti muniti di certificazione della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC 17000, o di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme EN ISO 9000.

Risposta

Non sono applicabili alla presente gara le nuove norme relative alla riduzione di importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 16 della Legge 28 dicembre 2015, n.221, poiché entrate in vigore successivamente alla data di pubblicazione del bando di gara.

21) Domanda

Con riferimento alla capacità economico-finanziaria richiesta dal punto 17.2.b) del bando di gara, consistente nell'aver realizzato un "fatturato specifico per incarichi di assistenza tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei", si chiede di voler confermare che possano essere a tal fine computati servizi di supporto alla progettazione e/o allo sviluppo di sistemi informativi per il monitoraggio e controllo informatizzato realizzati per conto di Autorità di Gestione di Programmi Operativi europei.

Risposta

I "servizi di supporto alla progettazione e/o allo sviluppo di sistemi informativi per il monitoraggio e controllo informatizzato realizzati per conto di Autorità di Gestione di Programmi Operativi europei" indicati appartengono alla categoria 7 ("Servizi informatici e affini") dell'Allegato II A del Codice degli appalti, e pertanto non sono ricompresi nell'oggetto del presente Bando di gara (art. 6), avente ad oggetto i soli servizi ricompresi nella categoria 11 "Servizi di consulenza gestionale e affini", e pertanto non saranno considerati validi ai fini del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria richiesta dal punto 17.2.b) del Bando di gara.

22) Domanda

Con riferimento alla capacità economico-finanziaria richiesta dal punto 17.2.b) del bando di gara, consistente nell'aver realizzato un "fatturato specifico per incarichi di assistenza tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei", si chiede di voler confermare che in tale ambito possa essere computato un Progetto di Assistenza Tecnica (POAT) realizzato nell'ambito del Programma Operativo Governance e Assistenza Tecnica 2007-13 finanziato con fondi strutturali UE, avente come committente una amministrazione centrale competente nel settore di intervento del progetto e come destinatari le Autorità di Gestione dell'Obiettivo Convergenza.

Risposta

Al fine del soddisfacimento del requisito di capacità economico-finanziaria richiesta dal punto 17.2.b) del Bando di gara, si ribadisce che il fatturato specifico deve derivare da attività di "supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei" rese in forza di incarichi di Assistenza Tecnica provenienti da Autorità di Audit e/o Autorità di Gestione e/o Autorità di Certificazione.

23) Domanda

Con riferimento alla capacità economico-finanziaria richiesta dal punto 17.2.b) del bando di gara, consistente nell'aver realizzato un "fatturato specifico per incarichi di assistenza tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei", si chiede di voler confermare che in tale ambito possa essere computato un servizio di conduzione, manutenzione, supporto operativo e assistenza tecnica di un sistema informativo di monitoraggio e di accreditamento e di gestione Avvisi e bandi che supporta le funzioni amministrative e tecniche collegate al monitoraggio degli interventi finanziati con un Programma Operativo FSE, avente come committente un Ente strumentale regionale.

Risposta

In merito si veda la risposta alla domanda n. 21.

24) Domanda

Con riferimento alla capacità economico-finanziaria richiesta dal punto 17.2.b) del bando di gara, consistente nell'aver realizzato un "fatturato specifico per incarichi di assistenza tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei", si chiede di voler confermare che in tale ambito possa essere computato un servizio di assistenza tecnica per le attività connesse ad implementare la trasparenza ed a prevenire le frodi comunitarie, finanziato nell'ambito dell'Asse Assistenza Tecnica ed avente come committente l'Autorità di Gestione di un Programma operativo finanziato da fondi strutturali europei.

Risposta

In merito si veda la risposta alla domanda n. 21.

25) Domanda

Con riferimento alla capacità economico-finanziaria richiesta dal punto 17.2.b) del bando di gara, consistente nell'aver realizzato un "fatturato specifico per incarichi di assistenza tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei", si chiede di voler confermare che possano essere a tal fine computati servizi di assistenza tecnica rivolti alle Amministrazioni Autorità di Gestione del FSC (ex FAS), che ai sensi della del CIPE 166/2007 rientrano nell'ambito della Programmazione Unitaria. Tale ipotesi è corroborata dal fatto che tali servizi riguardano la programmazione e l'attuazione di APQ (Accordi di Programma Quadro) cofinanziati dai Fondi e dai Programmi Operativi Europei e che i relativi interventi costituiscono il principale parco progetti impiegato per il reperimento dei progetti retrospettivi.

Risposta

In merito si veda la risposta alla domanda n. 22.

26) Domanda

In caso di partecipazione della ditta X in qualità di ausiliaria per un operatore economico "Z", la ditta "Y" può candidarsi (singolarmente o in RTI), avendo tra i propri consiglieri del CDA, ma senza alcun potere, il legale rappresentante e presidente del CDA della ditta "X"?

Risposta

Si conferma. Si ribadisce tuttavia che saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

27) Domanda

In riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria, di cui al paragrafo 17.2, punto b) del bando di gara dove si richiede di "aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per incarichi di AT alle Autorità di... ", si chiede se per fatturato specifico debba intendersi unicamente la data di emissione delle fatture oppure il periodo di svolgimento delle attività, ove presente, e la relativa competenza che per ogni fattura è stata registrata nel bilancio depositato.

Risposta

Come previsto nel Bando di gara al punto 17.2.b), il fatturato specifico deve essere stato realizzato complessivamente "negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando" (GURI 28/12/2015, n. 152). Non è pertanto possibile utilizzare, ai fini del possesso del suddetto requisito, fatture emesse (ad es. in data 30/06/2015) con riferimento ad un esercizio finanziario (01/01/2015-31/12/2015) il cui bilancio alla data del 28/12/2015 non sia stato ancora approvato.

28) Domanda

Abbiamo partecipato in ATI al PON 2007-2013 (area della Convergenza) ma, non avendo completato il progetto, si sta prorogando anche nel 2016. I fondi PON sono oggi considerati PAC e rientrano nel FdR (Fondo di Rotazione). Nei programmi operativi 2014-2020 tra l'altro i criteri e le modalità sono diversi rispetto al PON precedente. Secondo la scrivente non vi sono elementi di incompatibilità. Si chiede cortese conferma.

Risposta

Ai fini del possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal punto 17.1.c) del bando di gara ("Non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi"), si conferma che l'erogazione di incarichi di assistenza tecnica nell'ambito della Programmazione Operativa 2007-2013 non è causa di incompatibilità ai fini della partecipazione alla presente procedura.

29) Domanda

All'art. 17.2 del bando di gara "Capacità economico finanziaria", alla lettera b) è riportato che la conformità ai requisiti sarà valutata in base all'*"Aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per incarichi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Audit e/o alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione per supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo di programmi operativi finanziati da fondi strutturali europei, iva esclusa"* non inferiore a quanto riportato nella tabella di riferimento per i singoli lotti.

Si chiede pertanto di confermare che il servizio di "assistenza tecnica per l'attuazione del progetto operativo di assistenza tecnica "rete per la governance delle politiche culturali" 2012-2015, nell'ambito del programma operativo nazionale – governance e assistenza tecnica (PON GAT) 2007-2013 (obiettivo operativo 2.4) relativo alle regioni dell'obiettivo convergenza Calabria, Campania, Puglia e Sicilia)" commissionato dal MIBACT e svolto a favore di questi, possa essere ritenuto analogo ai servizi/attività richiesti quali fatturato specifico e capacità tecnico-professionale del concorrente, in considerazione:

- della natura delle attività specifiche svolte nell'ambito del servizio (attività di assistenza tecnica all'Amministrazione, supporto all'attività di controllo, monitoraggio, rendicontazione, supporto e affiancamento a soggetti beneficiari, realizzazione linee guida a favore di soggetti beneficiari, ecc.) e della evidente comparabilità tipologica esistente tra queste ultime e le prestazioni richieste dal bando e a base di gara;
- della comparabilità tra il soggetto titolare del servizio effettuato (Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo) in quanto Amministrazione Centrale e i soggetti indicati all'art. 17.2.

Risposta

Non si conferma.

In merito si veda la risposta alla domanda n. 22.

30) Domanda

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al par 17.2 lett a) e lett b) del Bando di Gara ed alla partecipazione ad uno specifico lotto, si chiede conferma che una impresa mandataria, nell'ambito di un raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da più società le cui quote di fatturato globale e specifico che concorrono al possesso del requisito di capacità economica e finanziaria per il RTI nel suo complesso sono quelle riportate in tabella:

SOCIETA'	QUOTA FATTURATO GLOBALE	QUOTA FATTURATO SPECIFICO
Società mandataria	34,1%	34,1%
Società mandante 1	11,4%	11,4%
Società mandante 2	30,7%	30,7%
Società mandante 3	13,6%	13,6%
Società mandante 4	10,2%	10,2%

soddisfa il requisito di "possesso dei requisiti in misura maggioritaria in senso relativo" qualora il suo fatturato globale e specifico, come nel caso di cui alla tabella precedente, sia maggiore di quelle di ciascuna delle altre società raggruppande, anche se inferiore al 50, 1%.

Risposta

Si conferma.

31) Domanda

Si chiede di confermare che, con riferimento ad uno specifico lotto, una società nell'ambito di un Raggruppamento Temporaneo di Impresa possa eseguire una quota di attività progettuali in misura pari o superiore alla quota di fatturato globale e di fatturato specifico resa ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al par. 17.2 lett a) e lett b) del Bando di Gara.

Risposta

Il quesito non è chiaro. Non c'è corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione.

32) Domanda

In relazione alle situazioni di conflitto di interessi di cui al punto 17.1 lettera c), primo e secondo punto elenco, del bando di gara, si chiede di chiarire se - in caso di aggiudicazione - la sussistenza o meno di un conflitto di interesse sarà rilevata con riferimento non al soggetto in favore del quale è realizzato l'incarico ma alla tipologia e natura dei servizi realizzati dall'aggiudicatario nello svolgimento di incarichi in favore di beneficiari/destinatari finali dei PO 2014/2020 (secondo quanto già chiarito dalla Stazione appaltante con riferimento a "servizi di assistenza tecnica a supporto" - cfr. domande nn. 2 e 14).

Quanto sopra, in effetti, sembrerebbe confermato dall'art. 6, comma 4 dello Schema di Convenzione, che prevede l'obbligo per il Fornitore a dare preventiva comunicazione all'Amministrazione di eventuali incarichi, assunti presso Pubbliche Amministrazioni, analoghi e/o, comunque, connessi allo svolgimento dell'oggetto della presente Convenzione; nonché di eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta.

A titolo esemplificativo, si chiede: sussiste incompatibilità tra il servizio oggetto della procedura di gara e lo svolgimento di un incarico di implementazione di un sistema informatico realizzato in favore di un Ente in house/Amministrazione partner/soggetto attuatore beneficiari di fondi a valere sui PO 2014/2020?

Risposta

Fermo restando quanto indicato in risposta alle domande nn. 2 e 14, si conferma che non sussiste incompatibilità tra il servizio oggetto della procedura di gara e lo svolgimento di un incarico di implementazione di un sistema informatico realizzato in favore di un Ente in house/Amministrazione partner/soggetto attuatore beneficiari di fondi a valere sui PO 2014/2020.

33) Domanda

Si chiede di confermare che all'interno dell'"Allegato 1 - Dichiarazione" non debbano essere indicati i lotti a cui il concorrente partecipa. Diversamente si chiede la cortesia di fornire un modello comprensivo di questa informazione o l'indicazione del punto in cui inserire la suddetta indicazione.

Risposta

Si conferma.

34) Domanda

Al p.to 14 dell'"Allegato 1 - Dichiarazione", laddove è richiesto di allegare la Dichiarazione di avalimento redatta in conformità al "Modello di dichiarazione di avalimento" - Allegato 9. Si chiede di confermare che trattasi di un refuso e che il corretto modello da citare e utilizzare per il ricorso all'avalimento sia l'Allegato 8.

Risposta

Si conferma.

35) Domanda

Con riferimento all'Allegato 1 - Dichiarazione necessaria - punto 17.b, si chiede conferma che è richiesto di compilare una tabella in cui sono indicate, per ciascun componente il Raggruppamento Temporaneo di Impresa proponente, il ruolo nel RTI (mandatario o mandante) e la quota percentuale di esecuzione della fornitura nel suo complesso.

Risposta

Si conferma.

36) Domanda

Nella parte relativa al confezionamento delle buste non viene mai indicato se nel plico esterno e nelle buste interne deve essere menzionato il lotto a cui si partecipa. Siamo a chiedere: deve essere menzionato?

Risposta

L'offerta dovrà essere contenuta in un unico plico che dovrà riportare esternamente le indicazioni di cui al par. 5.1 del Disciplinare di gara e, in particolare, in merito al quesito posto, la seguente dicitura "Gara a procedura aperta per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - ID SIGEF 1698 – Offerta – Lotti ____". All'interno del plico dovranno essere inserite le buste "A", "B" e "C", le quali dovranno essere confezionate nei modi riportati al par. 5.2 del Disciplinare di gara. Pertanto, sia il plico che le buste "B" e "C" prodotte dal Concorrente dovranno riportare, tra le altre indicazioni, anche i lotti a cui si riferiscono.

37) Domanda

In riferimento alla possibilità di partecipazione a più lotti da parte di un Raggruppamento Temporaneo di imprese, si richiede di chiarire le modalità di presentazione della documentazione e delle offerte. In particolare, in caso di partecipazione a più lotti da parte della stessa composizione di imprese in RTI, si chiede di chiarire se il plico dovrà contenere una sola Busta "A – Documenti". Inoltre si richiede di chiarire se in caso di partecipazione a più lotti le Offerte Tecniche e le Offerte Economiche devono essere contenute in plichi singoli o possono essere contenute in un plico unico dedicato all'Offerta Tecnica e un plico unico dedicato all'Offerta Economica.

Risposta

Si conferma che in caso di partecipazione a più lotti da parte "della stessa composizione di imprese in RTI", il plico dovrà contenere una sola Busta "A – Documenti", e tante distinte buste "B – Offerta Tecnica" e "C – Offerta Economica" quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

In merito si veda anche la risposta alla domanda n. 36.

38) Domanda

In riferimento alla possibilità di partecipazione a più lotti da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fatto salvo l'obbligo, pena l'esclusione, di presentarsi sempre con la medesima composizione, si richiede di confermare che, in caso di assunzione da parte delle società del RTI di ruoli diversi (mandataria/mandante) in lotti

differenti, debba essere compilata una sola dichiarazione di partecipazione come da Allegato 1, all'interno della quale specificare la ripartizione delle singole quote per ciascuno dei lotti a cui si intende partecipare.

Risposta

Si conferma.

Si ribadisce, a tal proposito, quanto stabilito nel Disciplinare di gara: è necessario produrre in un unico plico una sola busta A e tante distinte buste B e C quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Si conferma altresì quanto previsto dalla *lex specialis* sulla possibilità, nei diversi lotti, di mutare il ruolo di mandataria e mandante nonché la ripartizione delle quote tra le imprese facenti parte del RTI.

39) Domanda

In riferimento alla possibilità di partecipazione a più lotti da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fatto salvo l'obbligo, pena l'esclusione, di presentarsi sempre con la medesima composizione, si richiede di chiarire quale sia la modalità attraverso la quale la mandataria potrà dimostrare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 17.2 lettera a) e lettera b) del Bando di gara in misura maggioritaria in senso relativo. In particolare si chiede di confermare che la mandataria non debba necessariamente possedere un fatturato superiore a quello dichiarato dalle mandanti ma che sia sufficiente che la stessa possieda un fatturato maggiore o uguale alla quota di maggioranza relativa all'interno del Raggruppamento con riferimento al fatturato minimo richiesto dal bando. Ad esempio nel caso di un RTI con la seguente composizione: Società A (capogruppo/mandataria), Società B e Società C (mandanti), si chiede di confermare che le prescrizioni del Bando di gara (punto 17.2 lettera a) e lettera b)) sono soddisfatte anche qualora le Società B e C posseggano un fatturato superiore a quello dichiarato dalla Società A, a condizione che la Società A dichiari un fatturato uguale o maggiore al 34% (quota di maggioranza relativa) del fatturato minimo richiesto.

Risposta

La prescrizione secondo cui la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria in senso relativo deve essere interpretata nel senso che la mandataria debba possedere e comprovare i suddetti requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti/consorziate, con specifico riferimento alla presente procedura.

(Es. in un RTI composto da due imprese, la mandataria dovrà possedere e comprovare i requisiti richiesti in misura pari almeno al 51% del requisito indicato dal Bando di gara e la mandante per la restante parte; in un RTI composto da tre imprese, la mandataria dovrà possedere e comprovare i requisiti richiesti in misura pari almeno al 33,4% dei requisiti indicati dal Bando, nel caso in cui i requisiti utilizzati da ciascuna delle altre sia pari al 33,3%).

Inoltre, si evidenzia che non è richiesta la corrispondenza tra la percentuale di fatturato di cui ai punti 17.2, lettere a) e b) del Bando di gara e la percentuale di attività assunta dalle singole imprese all'interno del RTI/consorzio. In ogni caso, l'impresa mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, dunque in misura percentuale superiore rispetto a quelle delle mandanti/consorziate.

Rispetto all'esempio formulato, la società A potrà, pertanto, ricoprire il ruolo di mandataria solo se B e C (pur possedendo un fatturato superiore a quello di A) utilizzino nella presente procedura una quota di fatturato comunque inferiore a quella di A. Pertanto, se A dichiara un fatturato uguale o superiore al 34%, B e C devono entrambe utilizzare, in riferimento alla specifica iniziativa, un fatturato inferiore ciascuna al 34%.

Ad ulteriore precisazione, si evidenzia che le prescrizioni del Bando di gara (punto 17.2 lettera a) e lettera b) non sono soddisfatte qualora la Società A dichiari un fatturato uguale al 34% del fatturato minimo richiesto, la Società B dichiari un fatturato pari al 26% e la società C dichiari un fatturato pari al 40%.

Infine, nel caso in cui le Società B e C posseggano un fatturato superiore a quello dichiarato dalla Società A e la Società A dichiari un fatturato uguale o maggiore al 34%, il raggruppamento potrà partecipare alla gara se in sede di comprova (ex art. 48 D.Lgs. n.163/2006) la società A dimostri il possesso del fatturato dichiarato e le società B e C dimostrino ciascuna almeno il 33% del requisito richiesto dal Bando di gara.

40) Domanda

In riferimento alla possibilità di partecipazione a più lotti da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fatto salvo l'obbligo, pena l'esclusione, di presentarsi sempre con la medesima composizione, e considerata la possibilità di assunzione da parte delle società del RTI di ruoli diversi in lotti differenti, si richiede di confermare che:

1. sia sufficiente, nell'ambito dell'Allegato 1 (punti 12 e 13), dichiarare il possesso dei requisiti di fatturato di cui al punto 17.2 lettera a) e lettera b) del bando, una sola volta per tutti i lotti cui si intende partecipare con un valore maggiore o uguale alla somma totale dei fatturati minimi richiesti per ogni lotto;
2. in caso di partecipazione a più lotti al momento della comprova del possesso del requisito di fatturato specifico di cui al punto 17.2 lettera b) del bando, occorrerà comprovare l'intero importo dichiarato nell'Allegato 1, a prescindere dal lotto per il quale la Società è stata sorteggiata, oppure la quota parte di fatturato specifico utilizzato per il lotto per il quale si è stati sorteggiati.

Risposta

1. Si conferma che è sufficiente, nell'ambito dell'Allegato 1 (punti 12 e 13), dichiarare il possesso dei requisiti di fatturato di cui al punto 17.2 lettera a) e lettera b) del bando, una sola volta e complessivamente per tutti i lotti cui si intende partecipare, con un valore maggiore o uguale alla somma dei fatturati minimi richiesti per ogni singolo lotto;
2. Si conferma che al momento della comprova del possesso del requisito di fatturato specifico di cui al punto 17.2 lettera b) del bando occorrerà comprovare l'intero importo dichiarato nell'Allegato 1, in quanto il sorteggio è effettuato per concorrente e non singolo lotto. In merito si veda anche la risposta al quesito n. 39.

41) Domanda

In riferimento alla possibilità di partecipazione a più lotti da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fatto salvo l'obbligo, pena l'esclusione, di presentarsi sempre con la medesima composizione, si richiede di confermare che, in caso di ricorso all'avvalimento per la partecipazione in RTI a più lotti con assunzione da parte delle società del RTI di ruoli diversi (mandataria/mandante) in lotti differenti, la documentazione relativa all'avvalimento di cui al punto 4.1. del disciplinare possa essere prodotta in un'unica copia comune a tutti i lotti cui si intende partecipare.

Risposta

Si ribadisce che, ai sensi del paragrafo 2, lett. e) del Disciplinare di gara, in caso di ricorso all'avvalimento, la documentazione di cui al paragrafo 4, è richiesta "per ciascun lotto". A tal fine, si precisa che la documentazione relativa all'avvalimento di cui all'Allegato 8 al Disciplinare di gara può essere prodotta anche unitariamente per più lotti, a condizione che (i) dall'Allegato 8 risulti chiaramente l'indicazione specifica dei lotti in relazione ai quali l'ausiliario presta i requisiti e (ii) gli impegni da parte dell'ausiliario vengano espressamente assunti con riguardo a ciascun lotto per il quale i requisiti sono prestati al concorrente.

42) Domanda

Con la presente, in merito alla procedura di cui all'oggetto, si chiede se, nel caso di ricorso all'avvalimento del requisito di capacità economico - finanziaria del fatturato globale, sussiste l'obbligo, in capo all'impresa ausiliaria, di essere iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente per attività analoghe a quelle oggetto della procedura *de quo*.

Risposta

Non sussiste, nella procedura in oggetto, alcun obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, per attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura, purché il requisito messo a disposizione dall'ausiliaria sia quanto richiesto dal Bando di gara.

43) Domanda

In riferimento alla risposta fornita da codesta Amministrazione al quesito n. 2, in cui si afferma che "Non costituisce causa di incompatibilità con la partecipazione alla presente iniziativa essere aggiudicatario di una gara avente ad oggetto "servizi di assistenza tecnica a supporto" di una o più Regioni nell'ambito dei Programmi Operativi 2014-2020, purché si tratti di assistenza tecnica prestata per un'Autorità di Gestione o un'Autorità di Certificazione o un

Organismo Intermedio (con funzione di Autorità di Gestione), e non per un'Autorità di Audit.", si chiede di chiarire se lo svolgere Assistenza tecnica per un'autorità di Audit costituisca causa di incompatibilità anche nei casi in cui è garantita la totale separatezza e autonomia funzionale delle due attività contrattuali e quindi si escludano conflitti di interesse di qualsiasi sorta.

Il principio che in questi casi non ci sia incompatibilità trova conferma in quanto previsto nella procedura di appalto indetta in data 12/03/2015 dalla Regione Toscana: "Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "chiusura del POR FSE 2007 - 2013 Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (CRO) e assistenza tecnica del POR FSE 2014 – 2020 Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (ICO)" - CIG 6139045432. Infatti, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, alla pagina 12, Art. 3 - Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni, al punto 5 si legge: "L'aggiudicatario, qualora svolga contemporaneamente al presente appalto attività di audit al POR FSE 2014 – 2020 della Regione Toscana, dovrà garantire nello svolgimento dell'appalto la separatezza e autonomia funzionale delle due attività contrattuali, affinché vengano esclusi conflitti di interesse di qualsiasi sorta. Le figure professionali che compongono il gruppo di lavoro, comprese le eventuali figure aggiuntive proposte nella offerta tecnica, devono pertanto essere funzionalmente indipendenti ed esenti da qualsiasi rischio di conflitto di interessi rispetto alle attività di audit sul POR FSE 2014/2020 della Regione Toscana".

Si chiede di confermare che anche per codesta amministrazione il conflitto di interesse tra Assistenza all'Autorità di Gestione e Assistenza all'Autorità di Audit non rileva se si garantisce, pur all'interno del medesimo soggetto giuridico che dovesse svolgere entrambe le attività, la totale separatezza e autonomia funzionale, in analogia a quanto sostenuto dalla Regione Toscana nel Capitolato speciale sopra citato.

Risposta

Si conferma che lo svolgimento di incarichi a favore di Autorità di Audit a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai lotto/i per cui si presenta offerta costituisce causa di incompatibilità con la partecipazione alla presente procedura, anche qualora l'aggiudicatario sia in grado di garantire, all'interno del medesimo soggetto giuridico che dovesse svolgere entrambe le attività, la totale separatezza e autonomia funzionale dei gruppi di lavoro e delle relative risorse impiegate, nonché degli strumenti di lavoro utilizzati.

44) Domanda

Alla luce di quanto indicato nel bando di gara in relazione alle situazioni di conflitto di interessi, si chiede di sapere se un'impresa che, con ruolo di mandataria ovvero di mandante di un RTI di tipo "orizzontale", si sia aggiudicata un lotto di gara possa erogare la sua quota di attività solo ad alcune amministrazioni del lotto (o solo per alcuni Programmi Operativi) e non alle altre amministrazioni (o per gli altri Programmi Operativi) al fine di evitare eventuali situazioni di conflitto di interessi nei confronti di queste ultime (o in relazione a questi ultimi).

Risposta

Con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti dal punto 17.1.c) del bando di gara ("Non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi"), si conferma che, anche in caso di forma associata dell'Aggiudicatario (RTI o Consorzio), il possesso dei suddetti requisiti è riferito all'Aggiudicatario nella forma di soggetto giuridico unitario, e non individualmente ai soggetti che lo compongono. Pertanto, l'incompatibilità su uno o più lotti di un soggetto appartenente al RTI/Consorzio (con ruolo di mandataria o di mandante o di consorziata) determina l'incompatibilità sullo/sugli stesso/i Lotto/i dell'intero RTI/Consorzio, anche qualora lo stesso RTI/Consorzio definisca una ripartizione operativa "orizzontale" (per PON/POR e/o per Amministrazione servita) nell'erogazione del servizio tale da garantire che, di fatto, la suddetta incompatibilità non si prefiguri.

45) Domanda

Facendo riferimento all'art. 17.1, punto c) pag. 6 del bando di gara "non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi" si chiede se l'impresa che dovesse risultare aggiudicataria (singolarmente o quale membro di un RTI) di un lotto di gara che interessa una determinata amministrazione possa a sua volta sottoscrivere (singolarmente o quale membro di un RTI) contratti specifici con la stessa amministrazione, eventualmente anche finanziati con i fondi del POR di cui l'amministrazione è titolare, in esecuzione di accordi quadro indetti dalla Consip e aggiudicati alla stessa impresa (singolarmente o quale membro di un RTI).

Risposta

Si conferma che la fattispecie illustrata non determina una situazione di incompatibilità di cui all'art. 17.1, punto c) del Bando di gara.

46) Domanda

Con riferimento all'Allegato 2 - OFFERTA TECNICA, e in considerazione di quanto segue:

- l'errata corrige n. 1, dove si indica come un refuso la possibilità di inserire nella Busta 2 altra documentazione di carattere tecnico;
- la risposta alla domanda n. 9, dove si precisa che nella Relazione Tecnica non vanno indicati i nominativi compresi nel Gruppo di Lavoro, e quindi non ne vanno allegati i curriculum vitae;

si chiede di precisare a cosa si riferisce l'indice completo di quanto in essa contenuto, visto che la Busta B dovrebbe contenere solo la Relazione Tecnica, la quale avrà un proprio indice autonomo.

Risposta

Fermo restando quanto indicato dall'Allegato 2 – Offerta Tecnica e nell'Errata Corrige n. 1, il Concorrente potrà redigere un indice riportante il contenuto della busta "B – Offerta Tecnica".

47) Domanda

Nell'Allegato 2 - OFFERTA TECNICA si indica che la Relazione Tecnica dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4. Si chiede se la scrittura della Relazione Tecnica possa avvenire sul foglio A4 in orizzontale invece che in verticale come avviene usualmente.

Risposta

Si conferma.

48) Domanda

Con riferimento al Capitolato Tecnico, punto 6. PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO, relativamente al Manager, al Consulente senior e al Consulente junior si indica che "Su specifica richiesta dell'Amministrazione contraente, l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione ulteriori profili aventi anche competenze verticali su temi ambientali e/o giuridici e/o di appalti pubblici e/o di aiuti di Stato e/o di ingegneria finanziaria e/o di statistica (in particolare su tecniche e metodologie di campionamento) e/o di information technology." Poiché queste competenze si sovrappongono con quelle specificamente richieste alla figura dello "Specialista, al quale vengono tra l'altro chiesti anni di esperienza identici a quelli riferiti al Manager, si chiede di chiarire se tali competenze verticali devono essere assicurate esclusivamente dallo Specialista, figura prevista appositamente, oppure saranno richieste anche ad altre figure professionali del Gruppo di lavoro e, in quest'ultimo caso, con quale criterio sarà scelta la figura professionale che dovrà fornire il servizio.

Risposta

Si conferma che le suddette competenze verticali su temi ambientali e/o giuridici e/o di appalti pubblici e/o di aiuti di Stato e/o di ingegneria finanziaria e/o di statistica (in particolare su tecniche e metodologie di campionamento) e/o di information technology potranno essere ugualmente richieste sia alla figura dello "Specialista" che alle altre figure professionali del Gruppo di lavoro, sempre in coerenza con i requisiti di esperienza complessiva e sulla specifica materia oggetto dell'appalto richiesti per ogni profilo del Gruppo di lavoro.

49) Domanda

Nel Disciplinare di gara al punto 6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, il criterio di valutazione j.1 parla di analisi degli scenari costituiti da mix di Ordinativi di Fornitura e indica che particolare attenzione dovrà essere data [...] agli Ordinativi attesi. La lettura di questo punto potrebbe far pensare che sia richiesto all'offerente di proporre mix di servizi, tra quelli previsti dalla gara, anche diversi tra di loro, specifici per POR e/o amministrazione coinvolta, secondo una ipotesi sulla probabilità che i servizi stessi vengano richiesti effettivamente dalle AdG e/o AdC in base all'analisi dello scenario di riferimento, senza quindi dover necessariamente offrire per tutti i POR e/o Amministrazioni tutti i servizi richiesti nella gara. Nello stesso tempo, tuttavia:

- lo stesso Disciplinare di gara indica al punto 1. OGGETTO che tutti i servizi sopra indicati devono avere le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, e al punto 2.1 Documenti da presentare che la Relazione Tecnica dovrà essere conforme al fac-simile di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare;
- l'Allegato 2 OFFERTA TECNICA indica che la descrizione dovrà essere articolata in un totale di sotto paragrafi pari ai criteri sopra menzionati, che nel caso della proposta progettuale richiede di dettagliare il contenuto dell'offerta per tutti i macro-ambiti di servizio richiesti.

Tenuto conto di quanto illustrato, si chiede di chiarire se il criterio di valutazione j.1 chiede di definire mix diversificati di servizi, specifici per ciascun POR e/o Amministrazione, da selezionare come quelli che ci si attende le Amministrazioni chiedano sulla base dell'analisi degli scenari, oppure se, al contrario, la Relazione Tecnica deve contenere proposte per tutti i servizi richiesti e i POR/Amministrazioni interessati, pena, in caso contrario, la non ammissibilità visto che il bando prevede il divieto di varianti.

Risposta

Relativamente al criterio di valutazione j.1 di cui al par. 6 del Disciplinare di gara è richiesto tra le altre cose al concorrente di proporre, all'interno degli "scenari di riferimento" di cui al par. 2.1 della Relazione Tecnica, mix diversificati di servizi specifici per POR e/o Amministrazione coinvolta, da selezionare sulla base dell'analisi dello specifico scenario di riferimento.

All'interno della proposta progettuale, relativa al par. 2.2 della Relazione Tecnica, andrà invece inserita una descrizione per ogni servizio richiesto dal Disciplinare di gara (criteri da j.3 a j.30).

50) Domanda

Con riferimento a quanto previsto all'art. 6 - pag. 46 - del Disciplinare circa il criterio di valutazione dell'offerta tecnica "j31" e coerentemente peraltro con quanto stabilito dall'art. 6 del Capitolato e ribadito al chiarimento n.9 , si chiede conferma - letta la risposta formulata da codesta Stazione Appaltante al successivo chiarimento n.10 - del fatto che i) le esperienze dei proponenti non vadano descritte nell'offerta tecnica né costituiscano criteri di valutazione dell'offerta medesima e che ii) tali criteri di valutazione siano soltanto quelli indicati al citato art. 6, ribadendo sin d'ora che lettera "j31", citata nel Vs. chiarimento n. 10, non contiene alcun riferimento alle esperienze stesse. Ciò in conformità al dato testuale del Disciplinare - non essendo peraltro consentita una modifica dello stesso da parte di un chiarimento senza riapertura dei termini di presentazione delle offerte - e, in ogni caso, alla luce del consolidato principio per cui costituisce erronea applicazione dell'articolo 83 del Codice dei Contratti Pubblici l'inserimento, fra i criteri di valutazione della qualità del servizio, di caratteristiche soggettive del concorrente che afferiscono all'esperienza pregressa maturata dal concorrente stesso, dovendo il punteggio, ai fini del rispetto dei principi di par condicio e massima concorrenza, essere attribuito in ragione di ciò che viene concretamente messo a disposizione della stazione appaltante con esclusione di qualsiasi considerazione estesa alle qualità generali dei partecipanti (cfr. sul punto, da ultimo, TAR Veneto, Sez. I, 19 gennaio 2016 n. 30 e TAR Lazio, Latina, Sez. I, 20 gennaio 2016 n. 19).

Risposta

In merito al quesito posto, si conferma che il criterio di valutazione j.31 non afferisce a "*qualità generali dei partecipanti*", bensì al "*modello organizzativo con cui l'Offerente intende gestire la Convenzione ed i contratti attuativi*"; al tal fine, si precisa che con il termine "*esperienza*", così come utilizzato nella risposta alla domanda n. 10 punto 2., si intendono gli anni di esperienza, complessiva e specifica, maturati da ciascuna delle figure professionali che comporranno la suddetta struttura organizzativa (Gruppo di lavoro) proposta dal Concorrente.

51) Domanda

In relazione a quanto riportato nel bando di gara al punto III.2.1), lett. c) e, nello specifico, riferendosi alla seguente espressione: "*non sussistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti da: - l'essere beneficiario di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta; per garantire l'assenza di conflitti di interesse per l'esercizio delle funzioni di gestione e certificazione, l'incompatibilità è estesa ai componenti del gruppo di lavoro e ai loro parenti e affini; - lo svolgimento di incarichi a favore di beneficiari di fondi a valere sui Programmi Operativi 2014/2020 afferenti al/ai Lotto/i per cui si presenta offerta*", si chiede di confermare che non costituisca motivo di conflitto l'eventualità che un'amministrazione, titolare di Programma operativo (PO) 2014-2020, possa

finanziare con le risorse dello stesso PO l'attivazione di contratti esecutivi a favore di RTI aggiudicatari di accordi quadro che vedono la presenza, quale membro del raggruppamento, di uno dei soggetti risultati a sua volta aggiudicatari in RTI del servizio di assistenza tecnica all'AdG/AdC, anche ammettendo la possibilità che tale ultimo soggetto non partecipi all'erogazione di servizi nell'ambito del contratto esecutivo attivato nel contesto dell'accordo quadro. Esempio:

- l'RTI costituito dalle società A-Mandataria + B-Mandante risulta aggiudicatario del lotto X della gara di Assistenza tecnica alle autorità di gestione e autorità di certificazione. Lotto nel quale ricade la Regione Z titolare di POR.
- l'RTI costituito dalle società C-Mandataria + A-Mandante risulta aggiudicatario del lotto Y di altra gara per servizi regolati attraverso Accordo quadro. Lotto nel quale ricade la Regione Z titolare di POR.
- La Regione Z attiva il contratto con il RTI (A+B) per il servizio di Assistenza tecnica alle AdG/AdC.
- La Regione Z attiva il contratto esecutivo con il RTI (C+A) per il servizio relativo all'accordo quadro finanziandolo con le risorse del POR. Il servizio sarà erogato esclusivamente da C avendo C dichiarato in sede di gara la possibilità di coprire tutti i servizi richiesti dall'amministrazione nel contratto esecutivo.

Risposta

Si conferma che la fattispecie illustrata non determina una situazione di incompatibilità di cui all'art. 17.1, punto c) del Bando di gara.

In merito si veda anche la risposta alla domanda n. 45.

52) Domanda

Nel Capitolato, al par. 10.1 si stabilisce che la fatturazione avverrà mensilmente e che alla fattura, da consegnare entro 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, andrà allegato il relativo Rendiconto delle risorse (documento di gestione definito al par. 9.6). Al par. 9.4 del Capitolato, invece, si definiscono i vincoli temporali sulle consegne del Piano Dettagliato delle Attività e connessi Stato avanzamento lavori e Rendiconto delle risorse, che dovranno essere aggiornati con cadenza almeno bimestrale e consegnati entro 5 giorni dalla fine del bimestre di riferimento. Si richiede pertanto:

1. di confermare che il Rendiconto delle risorse da allegare alla fattura coincide con quello da consegnare congiuntamente al Piano dettagliato delle attività e allo Stato di avanzamento lavori;
2. di chiarire le tempistiche di consegna del Rendiconto delle spese, e in particolare se sarà necessario presentare tale Rendiconto con cadenza mensile, congiuntamente alle scadenze fissate per la fatturazione e, quindi presentare, alla scadenza fissata per ciascun bimestre, i due rendiconti mensili di riferimento, congiuntamente allo Stato di Avanzamento Lavori (bimestrale) e al Piano Dettagliato delle Attività (aggiornato bimestralmente).

Risposta

1. Si conferma.
2. Si conferma che il Rendiconto delle risorse dovrà essere presentato con cadenza mensile, entro 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, congiuntamente alle scadenze fissate per la fatturazione, e dovrà altresì essere presentato con cadenza almeno bimestrale, entro 5 giorni dalla fine del bimestre di riferimento, congiuntamente allo Stato di Avanzamento Lavori e al Piano Dettagliato delle Attività (due rendiconti mensili di riferimento).

53) Domanda

In relazione a quanto stabilito al par. 5.1 del Capitolato Tecnico, la Consultazione preliminare deve essere effettuata entro 5 giorni lavorativi consecutivi alla data di comunicazione di validità della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF); secondo quanto indicato ex Appendice 1 al Capitolato stesso, invece, tale termine è fissato in 7 giorni solari consecutivi dalla data di comunicazione di validità della RPF. Si richiede di indicare quale termine deve essere preso a riferimento per l'effettivo avvio della Consultazione preliminare.

Risposta

Il termine fissato per l'effettivo avvio della Consultazione preliminare è di 5 giorni lavorativi consecutivi dalla data di comunicazione di validità della RPF.

54) Domanda

In merito alla gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'erogazione di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di Gestione e di Certificazione per l'attuazione dei Programmi Operativi 2014-2020 - ID SIGEF 1698", si chiede di chiarire se i costi della sicurezza da indicare al punto 7 del modello Allegato 3 - Offerta economica possano essere espressi con una cifra forfettaria calcolata rispetto all'importo massimo del lotto cui si partecipa.

Risposta

L'offerta economica deve menzionare in modo specifico i costi per la sicurezza afferenti l'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, secondo quanto previsto nel fac-simile di cui all'Allegato 3 del Disciplinare di gara. In particolare, il costo della sicurezza da indicare è il costo a carico dell'impresa relativo alle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta; il suddetto costo potrà essere espresso come valore assoluto o come valore percentuale rispetto al valore stimato, al netto delle imposte, del lotto cui si riferisce l'offerta.

55) Domanda

Qualora una società decida di partecipare a più lotti deve presentare tante buste quanti sono i lotti a cui intende partecipare e deve ripresentare per ciascun lotto la dichiarazione sostitutiva prevista dal disciplinare di gara?

Risposta

In merito si vedano le risposte alle domande n. 33, 34, 36 e 37.

Direzione Sourcing Servizi e Utility
Arch. Marco Gasparri
(Il Direttore)